

INTESA IN MATERIA DI FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La Commissione Paritetica istituita ai sensi della dichiarazione a verbale n. 1 in calce all'articolo 60 CCNL Terziario del 18 luglio 2008, dopo un approfondito esame delle disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato, delle norme contenute nel precedente e nell'attuale CCNL Terziario e degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali in materia, alla luce di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008 che ne demanda l'attuazione in via esclusiva alla contrattazione collettiva ovvero agli enti bilaterali, ha raggiunto la presente intesa applicativa della norma succitata. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Terziario e dalla presente intesa, le Parti concordano che eventuali deroghe a livello territoriale e/o aziendale potranno riguardare esclusivamente l'inserimento di profili formativi specifici non ricompresi dal presente accordo.

Premessa

In attuazione di quanto disposto in materia di apprendistato professionalizzante dall'art. 49, comma 5 ter, D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, anche in questo caso attraverso l'integrale applicazione della procedura presso gli Enti Bilaterali prevista ai sensi dell'Art. 47 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, le parti di seguito individuano la definizione di formazione esclusivamente aziendale ed i criteri per il ricorso alla formazione esclusivamente aziendale nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

Di conseguenza le presenti disposizioni, ove integralmente applicate, sono sostitutive di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 49, D. Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008.


1. Formazione esclusivamente aziendale

Per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione gestita integralmente dall'azienda, all'interno e/o all'esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo specifiche disposizioni normative in tal senso.

L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.

A tal fine l'azienda per erogare la formazione si avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i contenuti dell'attività formativa e di modalità idonee allo svolgimento dell'attività stessa.

L'azienda potrà altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione continua,



secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione in cui si svolge l'attività formativa.

2. Attività formativa: durata e contenuti

Il percorso formativo dell'apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal CCNL Terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi tab. A), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dal Ccnl Terziario all'art. 55.

In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante sono quelli indicati nell'all. 1 TABELLA A che costituisce parte integrante della presente intesa

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro.


Per la formazione degli apprendisti le parti si impegnano a definire entro il 30/9/2009 i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l'Isfol nell'intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla definizione di essi continuano a trovare applicazione i contenuti formativi previsti l'intesa Isfol del 10 gennaio 2002.


Con riferimento alla formazione trasversale di base, le Parti, rilevata l'esigenza di svolgere tale attività formativa prevalentemente nel primo biennio e verificata l'identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella tabella B.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

3. Modalità di erogazione della formazione e referente per l'apprendistato

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, lett. d), CCNL Terziario e di quanto previsto nel precedente punto 2 "Attività formativa: durata e contenuti" in relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di


Riccardo Fiorini
Benedetto Boero



accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, fermo restando quanto previsto dall'Art. 47 del vigente Ccnl Terziario, come richiamato nella Premessa della presente intesa, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. In relazione a ciò, risulta determinante la presenza di un referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo.

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista consegnerà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

4. Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà l'avvenuta formazione e darà notizia all'interessato, nei tempi definiti dall'art. 50, ultimo comma, CCNL Terziario del 18 luglio 2008, dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.


Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al D. Lgs. n. 469/97 ed all'ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.

Dichiarazione a verbale

A seguito di quanto pattuito nella presente intesa, le Parti, stante la specificità della modalità attuativa dell'apprendistato attraverso la formazione esclusivamente aziendale, e limitatamente ad essa sola, si danno atto che le presenti disposizioni sostituiscono quanto previsto dai seguenti articoli del CCNL:



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written in a cursive style and appears to be 'Renzo Bocca'. The signature on the right is also cursive and appears to be 'Roberto Bellini'.


- art. 55, ultimo comma;
- art. 57;
- art. 58, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente punto 2;
- art. 59

Rimangono altresì ferme e vengono espressamente richiamate anche con riferimento alla presente intesa in tema di formazione esclusivamente aziendale tutte le ulteriori disposizioni previste dalla Sezione IV, Titolo I, Capo II (Apprendistato) del CCNL 18 luglio 2008.


FILCAMS CGIL




FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



CONFCOMMERCIO



Roma, 23 settembre 2009

ALLEGATO 1

TABELLA A

<i>Profili professionali</i>	<i>Ore complessive di formazione</i>	<i>Ore formazione minima primo anno</i>	<i>Ore formazione trasversale complessiva</i>
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione Superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore)	120	80
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	400	100	80
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	360	90	80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	280	80	60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	240	120	60

Le ore di formazione indicate sono correlate alle durate previste dall'art. 55 CCNL Terziario; in caso di diversa durata, le ore complessive di formazione saranno riproporzionate alla durata del contratto stesso.

TABELLA B**RIPARTIZIONE DELLA FORMAZIONE TRASVERSALE PER ANNUALITÀ**

<i>Profili professionali</i>	<i>1° annualità</i>	<i>2° annualità</i>	<i>3° annualità</i>
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	40	28	12
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	40	28	12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	40	28	12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	30	20	10
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	30	30	0

F. M. L. T. U.
R. M.

W. Bellini
G. P. P.
Giacinto Pao

CONFCOMMERCIO
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

AVVISO COMUNE ART. 30 Legge n. 2/09

Premesso che

Le Parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori Terziario della Distribuzione, Turismo e Servizi, come tutte le altre organizzazioni ed enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che fruiscono della non imponibilità delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dagli articoli 148 del Tuir e 4 del D.P.R. n. 633/1972, in applicazione dell'art. 30, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, sono chiamate ad un adempimento formale entro il prossimo 30 ottobre 2009, introdotto per contrastare forme di abusivismo, elusione ed evasione fiscale poste in essere da sedicenti associazioni private.

Le Parti, a fronte di questo originario e dichiarato obiettivo, condividono le finalità moralizzatrici della norma e l'intento dell'Amministrazione finanziaria di cogliere caratteristiche ed attività che non sono quelle legittimamente svolte dalle associazioni sindacali e di categoria.


Le Parti non possono però non ricordare che le disposizioni di favore previste dalla normativa tributaria vigente si applicano ai sistemi associativi tradizionalmente consolidati e riconosciuti dallo Stato, in quanto impegnati in delicati compiti di interlocuzione tecnico-politica con le diverse amministrazioni statali.

Detti sistemi associativi, presenti nel CNEL, sono connotati da prerogative e requisiti ormai certificati da una presenza istituzionale riconosciuta anche attraverso l'attribuzione di delicate funzioni di assistenza (quali quelle incardinate, per esempio, nelle attività dei Centri di assistenza fiscale per dipendenti ed imprese).

Le Parti articolano capillarmente le loro componenti associative ai diversi livelli nazionale, regionale, provinciale e sub provinciale con evidenti complessità di coordinamento per l'adeguamento a disposizioni di legge e amministrative che influiscono sulla struttura statutaria delle stesse.

Importanti emanazioni delle Parti sono gli Organismi Paritetici, che trovano la loro fonte costitutiva nella contrattazione collettiva del Terziario e del Turismo e gli Enti Bilaterali, secondo la definizione che di questi ultimi dà l'art. 2, comma 1, lett. h del DLGS. 276/03; per entrambe queste tipologie di Organismi bilaterali non esiste attualmente alcuna disposizione normativa che ne definisca la natura giuridico - fiscale.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 9 aprile 2009, che richiama, invece, per ciò che riguarda il presente adempimento, le associazioni sindacali e le associazioni di categoria, non fa alcun cenno agli Organismi bilaterali che di esse sono espressioni fondamentali.



Le Parti ritengono, invece, indispensabile per una corretta gestione delle relazioni e per il perseguimento degli scopi statutari degli Organismi bilaterali, assicurare uniformità di comportamenti per tutto il sistema della bilateralità nei confronti di iscritti, associati o partecipanti.

Per tali motivi le Parti:

ribadiscono la condivisione della finalità antielusiva della norma e la necessità di salvaguardare le peculiarità tipiche, ai fini fiscali, delle associazioni di categoria, delle associazioni sindacali e degli enti bilaterali;

nello spirito di collaborazione che anima reciprocamente i rapporti istituzionali tra le Parti e l'Amministrazione finanziaria le stesse si impegnano a favorire gli adempimenti formali contenuti nella disposizione normativa citata in premessa, secondo le modalità previste, chiedendo tuttavia di procrastinare i termini al 30 aprile 2010 per consentire un capillare e uniforme adeguamento dei comportamenti da adottare ai vari livelli di articolazione organizzativa;

richiedono che le Amministrazioni destinatarie del presente Avviso Comune si impegnino a sostenere le necessarie proposte normative volte a chiarire la natura giuridica ed il regime fiscale degli Organismi bilaterali, in quanto le parti ritengono che gli stessi

- per la consolidata esperienza ventennale di attività previste nei CCNL Terziario e Turismo;
- per gli scopi perseguiti in conformità al citato DLGS 276/03;
- per le nuove funzioni attribuite dal legislatore, da ultimo, con l'art. 19 del DL 185/08, in materia di cofinanziamento obbligatorio per il sostegno al reddito delle imprese prive di CIGS,

siano assimilabili alle associazioni sindacali, con la conseguente applicazione della relativa disciplina tributaria, e l'esclusione dei contributi versati dal datore di lavoro e dai lavoratori dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Roma, 23 settembre 2009

CONFCOMMERCIO

FILCAMS - CGIL
Franco
FISASCAT - CISL
Re
UILTUCS - UIL
Bruno